



Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto di Messina - Autorità marittima dello Stretto

ORDINANZA

(registrazione come da protocollo informatico)

**“DISCIPLINA IN MATERIA DI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E RESIDUI DEL CARICO
E TUTELA AMBIENTALE, NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MESSINA”**

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Messina,

- VISTA** la Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017;
- VISTA** la Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione UE 2022/89 del 21 gennaio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata;
- VISTA** la legge 31.12.1982, n. 979 rubricata “Difesa del Mare”;
- VISTA** la legge n. 84 del 28.01.1994 inerente “Riordino della legislazione portuale”, come successivamente modificata ed integrata, nonché il D.M. 14.11.1994 relativo alla sua attuazione;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, “Testo Unico in materia ambientale”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 06.11.2007, n. 202, recante attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 08.11.2021, n. 197 recante “Recepimento della Direttiva (UE) 2019/883 in data 17.04.2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico” che modifica la Direttiva 2010/65/UE e abroga la Direttiva 2000/59/CE;
- VISTO** il Decreto Legislativo 08 marzo 2024 n. 46 “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197”
- VISTO** il Decreto del Ministero della Sanità del 22.05.2001 recante “Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali”;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 aprile 2017;
- VISTA** la Circolare RAM/3565/2/2010 in data 26.10.2010 del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di porto recante indirizzi interpretativi sulla nozione di porto fornita dal Decreto Legislativo n. 205 del 06.11.2007, inerente le emissioni di sostanze volatili in atmosfera;
- VISTA** la Direttiva per lo svolgimento delle attività di tutela ambientale da parte del Corpo delle Capitanerie di porto in data 13.12.2013;
- VISTO** il Decreto n. 10 in data 03/02/2022 della Capitaneria di porto di Messina - A.M.S. con il quale ha esentato il porto di Giardini Naxos (ME) dall'applicazione dei commi da 1 a 4 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 197 in data 08/11/2021;

VISTA	la propria Ordinanza n. 80 in data 11.07.2023 “Disciplina in materia di Rifiuti e Tutela Ambientale, nel circondario marittimo di Messina;
VISTA	la propria Ordinanza n. 07 del 06/02/2024 relativa al “Sistema PMIS”;
VISTO	il vigente piano raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico del porto di Messina;
VISTA	la nota prot. n. 27681 del 24.12.2021, con la quale il Comune di Giardini Naxos comunicava che il porto di Giardini Naxos è integrato nel sistema di gestione dei rifiuti dello stesso Comune;
VISTA	la nota prot. n. 29076/RU della Direzione Territoriale VII – Sicilia – Ufficio delle Dogane di Messina sez. Tributi e URP, con la quale richiedeva per propri fini istituzionali, l'invio anche ai propri uffici delle informazioni di cui al comma 4 dell'art. 6 del D. Lgs. 197/2021;
VISTO	il dispaccio n. RAM/28658 in data 7 marzo 2022 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto – ha fornito una prima interpretazione di alcune disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 197/2021;
VISTA	la nota dell'AdSP dello Stretto n. 13544 in data 14.12.2023 relativa al servizio quadriennale di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti a bordo delle navi che fanno scalo nei porti di Messina, Milazzo e Tremestieri, svolto dalla GESTECO S.c.a.r.l.;
VISTI	gli articoli 30, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 77 e 524 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:
RITENUTO	necessario aggiornare la locale normativa a seguito dell'entrata in vigore D. Lgs. 8 marzo 2024, n. 46 “disposizioni integrative e correttive al Decreto Lgs. 8 novembre 2021, n. 197”, per la disciplina specifica della gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei porti di Milazzo, ovvero nelle more della redazione del Piano di Gestione Rifiuti;

O R D I N A

CAPITOLO I

(NORME DI CARATTERE GENERALE, DIVIETI, OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PER LA TUTTELA DELL'AMBIENTE MARINO)

Articolo 1

(Campo di applicazione)

La presente Ordinanza si applica ai rifiuti ed ai residui del carico prodotti dalle navi che fanno scalo o che operano nei porti di Messina, indipendentemente dalla loro bandiera, e agli impianti di qualsiasi natura, in collegamento anche indiretto con il mare, che si trovano nell'ambito costiero e nelle acque territoriali di giurisdizione del Circondario marittimo di Messina, che si estende dal torrente Gallo del Comune di Messina al fiume Alcantara del Comune di Giardini Naxos, ad esclusione:

- delle navi adibite ai servizi portuali ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2017;
- le navi in uso alle Forze di Polizia ad ordinamento civile;
- delle navi militari e da guerra;
- delle navi ausiliare o di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

Articolo 2 (Definizioni)

Si richiamano integralmente le definizioni contenute negli artt. 2 e 3 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, ivi comprese le esclusioni e le eccezioni di cui al punto a) dell'articolo 3 dello stesso Decreto Legislativo, così come modificato con il D. Lgs. 46/2024.

Articolo 3 (Divieti)

Nelle acque territoriali di giurisdizione del Circondario marittimo di Messina, fermo restando le disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi previste dalla convenzione MARPOL 73/78, e le disposizioni di cui al D. Lgs. 152/2006 e D. Lgs. 197/2021, **è vietato:**

1. sversare o causare lo sversamento di sostanze contenenti idrocarburi, nocive per l'ambiente marino, indicate nella tabella A allegata alla legge 31.12.82, n. 979 e successive modifiche ed integrazioni;
2. disperdere sostanze oleose o olii usati, compresi quelli prodotti dal cambio di lubrificanti di bordo; nonché i contenitori d'olio, filtri d'olio e/o di carburante, le batterie esauste e/o loro elementi;
3. effettuare scarichi di liquami in mare, nell'ambito dei porti, degli approdi, presso gli ormeggi dedicati alla sosta delle unità da diporto, nonché nelle zone di mare riservate alla balneazione così come individuate dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
4. gettare rifiuti solidi e liquidi, compresi quelli di bordo, materiali di qualsiasi genere, comprese le reti da pesca, anche in materiale sintetico, e quelli ritrovati sul fondo marino;
5. immettere scarichi fognari domestici e industriali, compresi quelli sotto forma di calore, derivanti dalle acque di prelavaggio per il raffreddamento di impianti ed altri simili;
6. immettere sostanze in genere che possano alterare il colore delle acque, dando origine a forme di inquinamento dell'ecosistema marino;
7. immettere in atmosfera sostanze volatili, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, gas di scarico ed altri composti organici, oltre i limiti fissati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria ed in particolare, per le navi all'ormeggio presso tutte le strutture portuali entro le opere foranee del Circondario marittimo di Messina, utilizzare combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0.1%;
8. l'utilizzo di combustibili marini con tenore di zolfo superiore ai limiti stabiliti dalle norme in vigore, ad eccezione delle navi i cui metodi di riduzione delle emissioni sono basati su sistemi a circuito chiuso o che utilizzano combustibili e miscele di cui all'Al. X alla Parte V del Codice dell'Ambiente;
9. navigare da e per i porti del Circondario marittimo di Messina con unità che presentino pitture antivegetative a base di composti organici dello stagno (composti organo stannici) ai sensi del Reg. (CE) n. 787/2003 del 14.04.2003 e successive modifiche ed integrazioni;
10. l'abbandono, il deposito e l'immissione incontrollata dei rifiuti, sia solidi che liquidi, nelle aree portuali del Circondario marittimo nonché l'introduzione di rifiuti di qualsiasi tipo prodotti a bordo delle navi o derivanti dai residui del carico di imbarcazioni di qualsiasi tipo.

Articolo 4 (Obblighi e prescrizioni)

1. il Comandante, l'Armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un impianto o di un mezzo utilizzato per ritiro rifiuti sia solidi che liquidi dalle navi ormeggiate, anche presso un'area assentita in concessione situata sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso lo sversamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino ed al litorale, compresa

l'atmosfera, ovvero alla quiete pubblica, devono informare immediatamente la Capitaneria di porto di Messina, anche tramite il dipendente Ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos relativamente al porto di propria competenza, e l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, per i porti ricadenti sotto la propria giurisdizione, ed adottare ogni idonea azione per evitare ulteriori danni, nonché contenere ed eliminare quelli già prodotti;

2. i soggetti di cui sopra sono responsabili di qualsiasi danno che possa derivare dal versamento e/o immissione in mare ovvero sul demanio marittimo delle suddette sostanze e sono tenuti a provvedere con tempestività ad attivare mezzi e attrezzature adeguati alle operazioni di contenimento, confinamento e bonifica ed a sostenere, a semplice richiesta dell'Autorità Marittima e/o dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, le spese derivanti dagli interventi eventualmente disposti, al fine di porre in pristino stato la zona interessata;
3. i titolari di impianti e scarichi autorizzati sono tenuti ad effettuare il costante monitoraggio e curare la periodica manutenzione degli stessi, informando tempestivamente l'Autorità Marittima e l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, in caso di eventuali anomalie nel funzionamento;
4. i comandanti delle navi che sostano nei porti del circondario o alla fonda nelle acque antistanti, hanno l'obbligo di effettuare un costante monitoraggio e manutenzione dei macchinari di bordo al fine di contenere nei limiti consentiti le emissioni nell'atmosfera;
5. le operazioni di trasbordo dei rifiuti dalle unità navali ai mezzi adibiti alla raccolta degli stessi devono essere eseguite da parte del personale di bordo e della ditta autorizzata che svolge il servizio, adottando ogni possibile cautela per prevenire la fuoriuscita, ancorché accidentale di rifiuti. Relativamente al conferimento delle acque di sentina mediante autobotte, il collegamento unità navale autobotte deve avvenire con idonea manichetta, in maniera tale che durante il pompaggio nell'autobotte stessa non ci sia alcuna perdita di liquidi;
6. entro 1.000 metri dalla costa, la navigazione e le attività esercitate, devono essere effettuate limitando al minimo possibile l'emissione acustica.

CAPITOLO II **(DISCIPLINA DEI RIFIUTI)**

Articolo 5 **(Obbligo di notifica dei rifiuti - Art. 6 D. Lgs. n. 197/2021)**

L'operatore delegato dall'Armatore o dal Comandante della nave, l'Agente raccomandatario o il Comandante della nave che rientra nell'ambito di applicazione D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 196, diretto verso i porti situati all'interno del Circondario marittimo di Messina hanno l'obbligo di compilare in modo veritiero e preciso il "*Modulo di notifica anticipata per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta*" di cui all'allegato 2 del D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 197 e ss.mm..

Tale obbligo deve essere adempiuto mediante la trasmissione del modello in Allegato 2 del D. Lgs. n. 197/2021:

- alla Capitaneria di porto di Messina - A.M.S attraverso l'utilizzo della piattaforma PMIS;
- all'Ufficio locale marittimo di Giardini Naxos tramite la piattaforma NMSW-PMIS, ovvero, per le unità da diporto sup. a 45 metri alla e-mail lcgiardini@mit.gov.it (solo per le navi in arrivo in ambito portuale di Giardini Naxos).

mentre via PEC / e-mail, ai seguenti indirizzi:

- Autorità di Sistema Portuale dello Stretto (ad eccezione del porto e della rada di Giardini Naxos, per cui va trasmesso solo all'Autorità marittima) a mezzo PEC all'indirizzo

protocollo@pec.adspstretto.it;

- All'Ufficio di Sanità Marittima, quest'ultimo anche ai fini dell'articolo 4 del Decreto del Ministero della Salute 9 maggio 2023 (vigilanza), all'indirizzo PEC usmaf-ct-utme@postacert.sanita.it ed all'indirizzo e-mail usma.messina@sanita.it;
- All'Ufficio Dogane di Messina all'indirizzo e-mail: dogane.messina@pec.adm.gov.it.

La trasmissione deve avvenire:

- Con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo previsto nel porto di Messina o Giardini Naxos;
- Non appena è nota la destinazione del porto di Messina, qualora le informazioni siano disponibili a meno di 24 ore dall'arrivo, o al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore;
- Prima della partenza del porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.
- Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
 - alle navi di stazza inferiore a 300 GT., inclusi i pescherecci;
 - alle navi adibite ai servizi portuali ai sensi dell'art. 1 par. 2, del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/02/2017 e delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 1 del Decreto Ministeriale 27/04/2017;
 - alle navi militari e da guerra, alle navi ausiliari o di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;
 - Unità da diporto inferiori ai 45 metri;
 - ai mezzi che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta.

Il quantitativo di rifiuti stimato, inserito nella "notifica anticipata rifiuti" di cui al precedente punto 2.1, dovrà essere elaborato secondo le indicazioni contenute nell'allegato 2 del Reg. UE 89/2022.

Al momento del conferimento dei rifiuti, il soggetto unico gestore come richiamato dal D. Lgs. 197/2021 o apposita ditta autorizzata iscritta nel registro ex art. 68 Cod. Nav. deve compilare il modulo di cui all'allegato 3 del D. Lgs. n. 197/2021, consegnandone copia al Comandante della nave.

Articolo 6 **(Conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi** **e dei residui del carico - art. 7 D. Lgs. n. 197/2021)**

1. Il Comandante di una nave che approda in un porto del Circondario marittimo di Messina, prima di lasciare il porto, ha l'obbligo di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo, a un impianto portuale di raccolta o ad una ditta qualificata alla gestione del rifiuto, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 197/2021.
2. L'operatore delegato dall'Armatore o dal Comandante della nave, l'Agente raccomandatario o il Comandante della nave, che rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 197/2021, comunica alla Capitaneria di porto di Messina, prima della partenza o non appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti (Allegato 3 del D. Lgs. n.197/2021), le informazioni in essa riportate attraverso l'utilizzo della piattaforma PMIS. Le stesse informazioni dovranno essere inviate all'Autorità di Sistema portuale dello Stretto all'indirizzo e-mail: protocollo@adspstretto.it o alla P.E.C.: protocollo@pec.adspstretto.it ed all'ufficio delle Dogane di Messina all'indirizzo e-mail:

dogane.messina@pec.adm.gov.it.

3. Il rilascio delle spedizioni alle navi di cui al punto 2 è subordinato alla presentazione di copia del formulario relativo all'avvenuto conferimento dei rifiuti (totale o parziale) e/o copia della deroga rifiuti (totale o parziale) di cui al punto 3, attraverso l'utilizzo della piattaforma PMIS ovvero all'ufficio Armamento e Spedizioni della Capitaneria di porto di Messina o all'Ufficio locale marittimo di Giardini Naxos (per le sole navi dirette a Giardini Naxos). Le stesse informazioni dovranno essere inviate all'Autorità di Sistema portuale dello Stretto (ad eccezione delle navi in partenza dal porto e della rada di Giardini Naxos) all'indirizzo e-mail: protocollo@adspstretto.it o alla P.E.C.: protocollo@pec.adspstretto.it e all'ufficio delle Dogane di Messina all'indirizzo e-mail: dogane.messina@adm.gov.it.
4. Fatte salvo l'obbligo di cui al comma 1, la nave potrà proseguire verso il successivo porto di approdo senza aver conferito i rifiuti, previa autorizzazione **in deroga** rilasciata tramite sistema PMIS, da questa Autorità marittima o dall'Ufficio locale marittimo di Giardini Naxos (solo per le navi in sosta nel porto e/o nella rada di Giardini Naxos), a seguito dell'accertamento delle condizioni previste dall'art. 7 comma 4 del D. Lgs n. 197/2021 e purché permanga a bordo una residua capacità di stoccaggio per le tipologie di rifiuti presenti, sufficiente fino al successivo porto di scalo, entro i limiti di soglia di cui all'allegato 1 al Regolamento UE 89/2022, rispettando la seguente procedura:
 - istanza in bollo da euro 16,00 con la quale viene richiesta l'autorizzazione a procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, come da modello in Allegato 1 alla presente Ordinanza;
 - n. 1 marca da bollo da euro 16,00 o imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del d.P.R. 642/1972;
 - allegare le informazioni contenute negli allegati 2 e 3 del D. Lgs. n. 197/2021;
 - dichiarazione sostitutiva con la quale il Comandante della nave attesta la presenza a bordo di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono stati già accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto fino al successivo porto di scalo (Allegato 2 alla presente ordinanza), attenendosi al Regolamento UE 2022/89 del 21 gennaio 2022;
 - dichiarazione comprovante l'eventuale esistenza nel porto di destinazione di *reception facilities*, così come individuato dall'art. 4 del D. Lgs.197/2021.
5. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione a procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, nel caso in cui il successivo porto di scalo non sia noto, ovvero, se sulla base delle informazioni disponibili, comprese quelle disponibili per via elettronica nel PMIS o nel GISIS, l'Autorità marittima, non può accertare che nel successivo porto di scalo siano disponibili adeguati impianti portuali di raccolta;
6. Per il rilascio dell'Autorizzazione di cui ai precedenti commi l'Autorità Marittima potrà avvalersi dell'Ufficio di Sanità Marittima e/o del servizio Consulente Chimico di porto al fine di valutare eventuali problematiche connesse con aspetti igienico/sanitari e di sicurezza.
7. Per le unità navali in sosta tecnica presso i cantieri navali presenti nell'ambito portuale di Messina, la deroga di cui al presente articolo verrà autorizzata solo in casi eccezionali e l'Autorità marittima potrà avvalersi dell'Ufficio di Sanità Marittima e/o del servizio Consulente Chimico di porto al fine di valutare eventuali problematiche connesse con aspetti igienico/sanitari e di sicurezza.

Articolo 7
(Navi che svolgono servizio di linea - art. 9 D. Lgs n. 197/2021)

1. L'operatore delegato dall'Armatore o dal Comandante della nave, l'Agente raccomandatario o il Comandante della nave in servizio di linea con scali frequenti e regolari può ottenere l'esenzione dagli obblighi relativi alla notifica anticipata dei rifiuti e dal conferimento prima di lasciare il porto di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo (ovvero esentate dagli obblighi di cui agli artt. 6, 7 comma 1 e 8 comma 8 del D. Lgs. 197/2021), previa presentazione di apposita istanza in bollo da euro 16,00 alla sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Messina, corredata dalla sottoelencata documentazione:

- Dichiarazione dell'Armatore/Compagnia di navigazione dal quale si evince che la nave svolge un servizio di linea con scali frequenti e regolari (vedi art. 2 - Definizioni, del D. Lgs. n. 197/2021);
- In caso di assenza di un Gestore unico, indicazione della Ditta autorizzata dall'Autorità di sistema portuale dello Stretto ai sensi ex art. 68 del codice della navigazione, a cui si vuole richiedere il servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dalla nave;
- Copia del *Garbage Record Book*;
- Copia certificato IOPP e relativo supplemento;
- Copia certificato SPPC (*SEWAGE POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE*);
- Copia delle pagine relative agli ultimi 30 giorni dell'*Oil Record Book* – parte I.

Il provvedimento autorizzativo di esenzione avrà scadenza il 31 dicembre dell'anno di rilascio.

2. Le informazioni di cui al certificato di esenzione rilasciate dalla Capitaneria di porto di Messina sono riportate per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 197/2021.
3. Le società di navigazione che ottengono il certificato di esenzione rilasciato dalla Capitaneria di porto di Messina, forniranno, con cadenza settimanale, alla Capitaneria di porto di Messina, mediante l'esclusivo utilizzo della piattaforma PMIS, ovvero, all'Autorità di sistema portuale dello Stretto, all'indirizzo e-mail: protocollo@adspstretto.it e alla P.E.C.: protocollo@pec.adspstretto.it, all'ufficio delle Dogane di Messina all'indirizzo e-mail: dogane.messina@adm.gov.it, le informazioni previste con il modulo di cui all'allegato 2 del Decreto 8 novembre 2021, n. 197 come già esplicitato dall'A.d.S.P. dello Stretto con le note n. 1863 e n. 1889 del 28.02.2023 rispettando i limiti di soglia di cui all'allegato 1 al Regolamento UE 89/2022, in rapporto alla massima capacità di stoccaggio consentita dalle certificazioni in corso di validità.
4. Qualora il Comando di bordo, durante la sosta temporanea in porto a Messina, effettui operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, dalle quali potrebbe scaturire un aumento dei rifiuti prodotti dalla nave (in particolare acque di sentina, residui oleosi, etc.) che comporteranno, pertanto, il superamento dei limiti imposti dall'allegato 1 al Regolamento UE 89/2022, dovrà essere data comunicazione preventiva alla Sezione Tecnica, sicurezza e difesa portuale della Capitaneria di porto di Messina, nonché all'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.
5. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. n. 197/2021, fatta salva l'esenzione concessa, una nave non potrà comunque procedere verso il successivo porto di scalo se è presente un'insufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo

porto di scalo. Al fine delle relative verifiche, l'Autorità Marittima si riserva di richiedere la pertinente documentazione ed effettuare i previsti controlli.

CAPITOLO III **(Disciplina delle emissioni in atmosfera)**

Articolo 8 **(Comunicazioni preliminari all'arrivo)**

1. Il Comandante o l'Armatore delle navi battenti bandiera italiana che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni rispetto ai limiti del contenuto di zolfo nei combustibili previsti dalla vigente normativa di settore (contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa con nave in navigazione e non superiore allo 0,10% in massa con nave all'ormeggio in porto e/o in navigazione in rada e/o ambito portuale) e che scalano i porti di Messina e Giardini Naxos, per la prima volta durante l'anno civile, devono trasmettere alla Capitaneria di porto di Messina ed all'Ufficio locale marittimo di Giardini Naxos (solo per le navi dirette a Giardini Naxos), entro 24 ore dal primo accosto - e in ogni caso prima dell'arrivo, qualora il viaggio di avvicinamento al porto sia di durata inferiore alle 24 ore - una descrizione del metodo alternativo di riduzione delle emissioni adottato dalla nave.
2. L'obbligo indicato al primo comma del presente articolo vale anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana che scalano i porti di Messina e Giardini Naxos per la prima volta nell'anno civile, al fine di non generare trattamenti "più favorevoli".
3. La comunicazione prevista dal presente articolo, andrà indirizzata agli indirizzi e-mail: cpmessina@mit.gov.it, tecnica.cpmessina@mit.gov.it, sicnav.cpmessina@mit.gov.it, lcgiardini@mit.gov.it e deve essere rinnovata da qualsiasi nave in occasione del primo approdo presso il porto di Messina di ogni anno civile.

Articolo 9 **(navi equipaggiate con sistemi di lavaggio dei gas di scarico)**

Qualora la nave adotti un metodo di riduzione delle emissioni basato su sistemi di lavaggio dei gas di scarico (c.d. *scrubber*) la comunicazione di cui all'articolo 8, deve indicare almeno i seguenti elementi descrittivi:

1. se l'equipaggiamento alternativo finalizzato alla riduzione delle emissioni sia stato approvato ai sensi: **a)** del D.P.R. 239/2017 (per navi italiane), **b)** della Direttiva 96/98/CE, della Direttiva 2014/90/UE o del Comitato COSS (per navi battenti bandiera di uno Stato UE), ovvero **c)** dall'Amministrazione di bandiera o da un Organismo Riconosciuto delegato in conformità all'allegato VI della Convenzione Internazionale MARPOL 73/78 (per navi battenti qualsiasi bandiera);
2. se il metodo approvato/certificato ai sensi del punto precedente riguarda un sistema utilizzato a circuito chiuso ovvero a circuito aperto;
3. qualora il sistema di lavaggio sia utilizzato a circuito aperto, l'attestazione che il sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio **a)** sia funzionante e **b)** venga utilizzato in continuo e nel rispetto dei requisiti indicati al capitolo 10 della "Res. MEPC. 259(68) adottata il 15 maggio 2015;
4. l'impegno del Comando di bordo a comunicare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Messina ed all'Ufficio locale marittimo di Giardini Naxos (solo per le navi dirette a Giardini Naxos) qualsiasi variazione rispetto a quanto indicato nella prima comunicazione afferente all'anno civile in corso;

Alla prima comunicazione presentata da ogni nave nell'anno civile deve essere allegata una copia integrale del certificato IAPP (solo per le navi in possesso di tale certificato), comprensiva di supplemento.

Articolo 10 **(navi equipaggiate con sistemi di lavaggio dei gas di scarico a circuito aperto)**

Le sole navi che utilizzano sistemi di lavaggio dei gas di scarico a circuito aperto hanno l'obbligo di:

1. utilizzare un combustibile con tenore di zolfo non superiore al 3,50% in massa;
2. verificare che il sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio sia funzionante e venga utilizzato in continuo;
3. comunicare tempestivamente alla sala operativa della Capitaneria di porto di Messina o all'Ufficio locale marittimo di Giardini Naxos (via radio sul canale 16 o via telefono) il non funzionamento, l'interruzione del funzionamento e/o il malfunzionamento del sistema di lavaggio dei gas di scarico e/o del sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio. La prima comunicazione dovrà essere seguita da una e-mail agli indirizzi e-mail: cpmessina@mit.gov.it, sicnav.cpmessina@mit.gov.it, tecnica.cpmessina@mit.gov.it, lcgiardini@mit.gov.it;
4. non eseguire/interrompere la discarica delle acque di lavaggio in caso di non funzionamento o malfunzionamento del sistema di monitoraggio e registrazione delle acque di lavaggio comunicandolo tempestivamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Messina o all'Ufficio locale marittimo di Giardini Naxos (via radio sul canale 16 o via telefono). La prima comunicazione dovrà essere seguita da una e-mail agli indirizzi e-mail: cpmessina@mit.gov.it, sicnav.cpmessina@mit.gov.it, tecnica.cpmessina@mit.gov.it, lcgiardini@mit.gov.it;
5. non eseguire/interrompere la discarica delle acque di lavaggio qualora il valore del PH, degli idrocarburi policiclici aromatici e della torbidità non risultino conformi a quelli indicati al capitolo 10 della Res. MEPC.259(68) adottata il 15 maggio 2015;
6. rendere disponibili, prima di lasciare il porto di Messina e di Giardini Naxos, qualora espressamente richiesto dell'Autorità marittima, i dati afferenti il monitoraggio e la registrazione delle acque di lavaggio durante la permanenza in porto/rada;
7. Utilizzare, all'ormeggio in porto, un gasolio avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,10% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante o comunque si verifichi una delle condizioni indicate ai punti 3, 4 e 5 del presente articolo;
8. Utilizzare, nella rada del porto di Messina e di Giardini Naxos, durante le manovre di ingresso ed uscita in ambito portuale, un combustibile avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,10% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante, o comunque si verifichi una delle condizioni indicate ai punti 3, 4 e 5 del presente articolo.

CAPITOLO IV **(DISPOSIZIONI FINALI)**

Articolo 11 **(Ispezioni)**

L'Autorità marittima svolgerà le ispezioni ai sensi del D. Lgs. 197/2021 e, qualora, citata ipotesi si renda necessaria per i seguenti motivi:

- non è stata eseguita la notifica di cui agli artt. 5, 6 e 7 della presente Ordinanza;
- la notifica è evidentemente incongrua e/o non rispetta i limiti di soglia di cui all'allegato 1 al Regolamento UE 89/2022;
- l'unità presenta problematiche specifiche accertate.

Per l'esecuzione delle ispezioni a bordo, l'Autorità marittima può richiedere il parere o l'intervento dell'Ufficio di Sanità Marittima e/o Chimico del porto. Gli oneri economici riferiti al parere/intervento di competenza di tali Enti o soggetti sono da intendersi a carico del comando bordo nave o dell'Agente marittimo raccomandatario.

I comandi di bordo delle unità a cui si applica la presente Ordinanza, dovranno mettere a disposizione del personale del Corpo delle Capitanerie di porto, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento delle ispezioni e dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Articolo 12 **(Norme sanzionatorie, abrogazioni e pubblicità)**

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti, a seconda dell'infrazione commessa:

- ai sensi degli articoli 1164, 1166 e 1174 del Codice della Navigazione;
ai sensi degli artt. 255, 256, 258 e 296 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;
- ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 08 novembre 2021, n. 197, nonché Decreto Lgs. 8 marzo 2024, n. 46;
- ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs. n.171/2005 e ss.mm. e ii.

Essi saranno, inoltre, ritenuti responsabili dei danni che dalle loro illecite azioni od omissioni dovessero derivare alle persone, cose e/o all'ambiente marino, ferma restando l'adozione delle misure previste per il risanamento del danno ambientale.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per l'Autorità marittima di procedere alle ispezioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 197/2021, nonché, in caso di accertata violazione delle pertinenti norme, di procedere all'adozione delle misure amministrative di cui all'art. 11.3 dello stesso decreto.

La presente Ordinanza che entra in vigore dalla data odierna ed abroga l'Ordinanza n. 80 del 11/07/2023 di questa Capitaneria di Porto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata anche mediante l'inserimento nel seguente sito internet <http://www.guardiacostiera.it/messina> .

Messina, (data come da protocollo informatico)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luciano PISCHEDDA
(documento firmato digitalmente)

Alla Capitaneria di porto di Messina
Sezione Tecnica

Il sottoscritto _____ nella qualità di _____ della M/N
_____ numero IMO _____ bandiera _____ G.T. _____

CHIEDE

A codesto Comando di voler rilasciare alla nave in oggetto l'autorizzazione a procedere verso il successivo porto di scalo _____ senza aver conferito i rifiuti, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 7 comma 4 del Decreto legislativo 08 novembre 2021, n. 197.

Si allega:

- n. 1 marca da bollo da euro 16.00 o imposta di bollo assolta in modo virtuale ex Art. 15 del D.P.R. 642/1972 ;
- trasmissione delle informazioni contenute negli Allegati 2 e 3 (Decreto L.gs. 197/2021);
- dichiarazione sostitutiva con la quale il Comandante della nave attesta la presenza a bordo di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono stati già accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto fino al successivo porto di scalo (Allegato 2 Ordinanza n. ____/2024);
- dichiarazione comprovante l'eventuale esistenza nel porto di destinazione di reception facilities, così come individuato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 197/2021.

Luogo e Data, _____

Firma

Il sottoscritto _____ in qualità di Comandante della M/N _____
(The undersign) (Master of)
numero IMO _____ bandiera _____ G.T. _____
(IMO number) (flag) (G.T.)

DICHIARA
Confirm

Che, a bordo della sopra richiamata unità vi è una capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono stati già accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo.

On board that there is sufficient dedicated storage capacity for all waste that has been accumulated and will be accumulated during the intended voyage of the ship until the next port of call.

Luogo e Data, _____
(place and date)

Firma
(signature)
